



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile, recante: "Norme tecniche per le costruzioni".

Rep. Atti n. 876/ev del 28 luglio 2005

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 luglio 2005

VISTO il decreto legge 28 maggio 2004, n.136, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2004, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse";

VISTO l'art.5 del citato decreto legge n.136/2004, recante le disposizioni relative alle normative tecniche in materia di costruzioni, che stabilisce, tra l'altro, che le norme tecniche sono emanate con le procedure di cui all'art.52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la protezione civile- 20 marzo 2003, n.3274, contenente "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e, in particolare, l'art.2, comma 2, che introduce la possibilità, per un periodo non superiore ai 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti;

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la protezione civile- n.3451 del 2005, che posticipa il periodo transitorio indicato nel citato art.2 dell'Ordinanza n.3274/2003;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 luglio 2005 (prot. 12398/400/182 UL), con la quale si trasmette lo schema di decreto elaborato da una apposita Commissione e discusso in sede di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 luglio 2005, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno formulato alcune richieste ritenute prioritarie e preliminari all'intesa, relative alla necessità di apportare alcune modifiche alle norme legislative relative all'efficacia e all'operatività della classificazione sismica e al regime transitorio di applicazione delle norme tecniche in esame, al fine di renderlo coerente, prima della scadenza del termine previsto dall'Ordinanza n.3451/2005 sopra citata, con il regime temporale previsto per le nuove norme, formulando alcuni emendamenti da

*A. C.*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

inserire in un provvedimento in avanzata fase di discussione al Parlamento e riservandosi di presentare successivamente le proposte tecniche di modifica e integrazione del testo in esame;

VISTO l'emendamento all'art.14 presentato dal Governo al disegno di legge di conversione in legge del D.L. 30 giugno 2005, n.115, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione", recante la disciplina di una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche in esame;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni, nel consegnare un documento recante gli emendamenti al testo del provvedimento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. sub A), hanno condizionato l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa all'accoglimento delle richieste in esso contenute;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter esprimere il proprio avviso favorevole all'accoglimento delle richieste indicate dalle Regioni e che pertanto le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM esprimono l'intesa;

SANCISCE INTESA

nei sensi di cui in premessa e con le integrazioni contenute nell'All. sub A) del presente atto, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile, recante: "Norme tecniche per le costruzioni".

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente  
Prof. Sen. Enrico La Loggia



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

28/7/05  
decreto in  
seduta  
F. Conf.

**INTESA SULLE "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1. DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 126, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186**

***Punto 13) ODG Conferenza Unificata***

**(Ipotesi subordinata)**

Le Regioni chiedono che sia dato seguito alla nota del Presidente della Conferenza delle Regioni del 18 luglio 2005 e per l'effetto prolungare il periodo transitorio già previsto nella O.P.C.M.3274/2003 fino all'entrata in vigore dell'emanando decreto ministeriale da modificare contemporaneamente con le proposte emendative di seguito indicate. Allo schema di decreto ministeriale di adozione delle Norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

"Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:


**1-bis**

1. Le norme tecniche sono sottoposte alla fase sperimentale di applicazione stabilita dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, come integrato dall'art. 14 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge ....., n.....
2. Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche e comunque fino alla deliberazione delle Regioni di determinazione della classificazione sismica dei comuni, ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trova applicazione la classificazione sismica stabilita dal punto 3 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
3. L'art. 104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione nei casi di costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1, purché le costruzioni siano ultimate entro i successivi 18 mesi.

**Art. 1-ter**

1. Nel corso della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui all'art. 1-bis comma 1, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Commissione consultiva per il monitoraggio della presente normativa. Alla Commissione partecipano rappresentanti designati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché da rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati. I relativi oneri sono a carico dei soggetti designanti.
2. Entro la scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, previa intesa nella Conferenza Unificata, alla verifica delle norme tecniche di cui all'art. 1 e agli adeguamenti che si rendessero necessari.”.

Roma, 28 luglio 2005

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'P. Casp'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.